CAMERA DEI DEPUTATI N. **2498**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ILARIA FONTANA, DAGA, DEIANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, LICATINI, ALBERTO MANCA, MARAIA, MICILLO, RICCIARDI, TERZONI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI, ZOLEZZI

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per ridurre la produzione di rifiuti attraverso la promozione della riparazione e del reimpiego dei beni usati

Presentata il 18 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'Unione europea ha varato, nell'ottobre 2019, una serie di regolamenti che stabiliscono nuove « specifiche di progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato » di numerosi prodotti, quali *display*, lavatrici, frigoriferi e altri elettrodomestici o parti di essi, come motori e trasformatori elettrici. Le disposizioni approvate prevedono non soltanto misure per favorire la riparazione dei prodotti, ma anche l'obbligo di fornire pezzi di ricambio per un arco di tempo che varia dai sette ai dieci anni successivi alla commercializzazione dei prodotti.

Si ricorda, inoltre, che la stessa Unione europea ha varato anche il cosiddetto « pacchetto sull'economia circolare », costituito dalle direttive (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che modificano sei precedenti direttive in materia di rifiuti, di imballaggi, di veicoli fuori uso, di rifiuti elettrici ed elettronici e di discariche.

Tali direttive, in corso di recepimento anche in Italia, pongono obiettivi ambiziosi in materia di riduzione dei rifiuti e costituiscono le basi per un cambiamento di sistema assolutamente necessario ai fini dell'attuazione dell'economia circolare, che non riguarda soltanto il settore dei rifiuti. Molto spesso, infatti, si tende purtroppo ad associare il concetto di economia circolare a quello di rifiuto, come evidenziato nel 2015 da J. Kirchherr, D. Reike e M. Hekkert nella loro pubblicazione « *Conceptualizing*

the circular economy: an analysis of 114 definitions », che ha rilevato l'esistenza di ben 114 definizioni diverse di economia circolare, codificate in 17 forme diverse, spesso rappresentate, però, soltanto come una combinazione dei concetti di riduzione, riuso e riciclo piuttosto che come necessità di un cambiamento di sistema nell'Unione europea.

Per consentire la transizione verso questo nuovo modello economico occorre, invece, intervenire prima che i beni si trasformino in rifiuti: oltre alla prevenzione e al riuso, nel *framework* delle 10R dell'economia circolare trovano grande spazio il settore della riparazione e del ricondizionamento dei beni allo stato iniziale, il rinnovamento dei prodotti mediante aggiornamento, come accade nell'elettronica, e il recupero dei componenti al fine di continuare a usarli per le medesime finalità per le quali essi sono stati creati. I principali *stakeholder* della riparazione sono, da una parte, i singoli cittadini e, dall'altra, i cosiddetti « *fixers* », ossia i riparatori che, specialmente nel campo dell'elettronica, offrono un tipo di servizio volto a:

1) riparare i beni non più funzionanti;

2) ricondizionare i beni non più utilizzati o usurati;

3) ripristinare e fornire un aggiornamento sia tecnologico che di *design* dei beni;

4) recuperare i materiali o i componenti funzionanti dai beni non riparabili.

La normativa su queste attività, quindi, non deve prevedere soltanto misure di prevenzione della produzione di rifiuti o di riuso per altre finalità, ma anche misure per gestire i beni prima che si trasformino in rifiuti. Purtroppo, si osserva che spesso la gestione di questa parte del ciclo di vita dei prodotti non è concepita come un momento in cui intervenire per estenderne la vita, ma soltanto come una fase della gestione del ciclo dei rifiuti, nonostante i prodotti non possano ancora considerarsi tali. Pertanto, si ritiene essenziale adottare misure che prevedano:

1) la promozione del riuso al fine del reimpiego di un bene ancora integro e funzionate per la stessa finalità per cui era stato concepito, senza necessità di sottoporlo ad alcuna operazione di preparazione per il riutilizzo;

2) la promozione della riparazione per aumentare l'utenza e l'offerta di centri specializzati;

3) adeguati sgravi fiscali per l'utenza che partecipa a programmi comunali finalizzati alla prevenzione della produzione di rifiuti e alla preparazione per il riutilizzo o per la riparazione;

4) azioni volte a incentivare tutti i soggetti che riparano o ricondizionano beni durevoli;

5) la condivisione delle buone pratiche di riparazione, al fine di assicurare un servizio sempre migliore e più diffuso.

La presa di coscienza da parte degli utenti deve essere accompagnata da misure atte a sensibilizzare le persone sia sull'importanza dell'acquisto di beni creati per durare nel tempo, sia sulla possibilità di prolungarne la vita garantendo un « diritto al riuso e alla riparazione », che può essere esercitato dai proprietari in autonomia o con il supporto di specifici centri di riuso e di riparazione. Il fatto che le persone attribuiscano un valore ai beni, quali elettrodomestici o telefoni cellulari, anche quando essi cessano di funzionare deve essere il primo passo verso una trasformazione profonda del modo di intendere e gestire i beni, prolungando la loro vita utile.

Anche nel caso in cui i prodotti non siano riparabili è comunque possibile attuare buone prassi di riuso: i singoli componenti di un oggetto in disuso possono essere disassemblati e riutilizzati o venduti separatamente continuando a svolgere le medesime funzioni, mentre le parti irreversibilmente danneggiate possono essere avviate al riciclo al fine di recuperarne le materie prime. A tale ultimo fine, è bene prendere spunto dal progetto europeo PRISCA, nato principalmente con l'idea di recuperare i rifiuti intercettando il flusso dei rifiuti ingombranti che vengono conferiti presso i centri di raccolta.

Tutti i soggetti coinvolti nel riuso, nella riparazione, nel ricondizionamento, nel ri-

ciclo, nel *re-design* o nell'aggiornamento tecnologico dei beni devono, inoltre, aver accesso, e contestualmente contribuire, alla nascita di banche di dati di *know-how* pubblico. Proprio la condivisione delle buone pratiche e delle informazioni, messe in rete, infatti, faciliterà la crescita del mercato, la nascita di nuovi posti di lavoro e la creazione di strumenti per la diffusione delle esperienze.

Da ultimo, si evidenzia l'importanza di prevedere compiti precisi per ogni soggetto: lo Stato deve semplificare e sostenere la crescita della domanda e dell'offerta di riuso e di riparazione dei beni, le regioni devono organizzare e monitorare i centri specializzati nella raccolta, riparazione o riuso dei beni e i comuni devono ottimizzare i flussi di rifiuti che intercettano presso i propri centri di raccolta al fine di assicurare, ove possibile, una loro maggiore sostenibilità.

La proposta di legge, infatti, intende, *in primis*, distinguere il concetto di « riutilizzo » da quello di « riutilizzo a valle di operazioni di preparazione per il riutilizzo », in quanto quest'ultima attività presuppone che un bene divenuto rifiuto sia stato sottoposto a un'operazione, seppur minima, di trattamento, quale la pulizia o lo smontaggio, che pertanto, costituendo un'attività di recupero, deve essere autorizzata, a differenza, invece, delle attività che sono finalizzate al riutilizzo di beni *sic et simpliciter* e che, essendo ricomprese nella fase della prevenzione della produzione del rifiuto, non necessitano di alcuna autorizzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso la realizzazione di una rete di centri del riuso o riutilizzo dei beni, al fine di prevenire la produzione di rifiuti attraverso il riuso di beni ancora utilizzabili ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le lettere *q)* e *r)* sono sostituite dalle seguenti:

« *q)* "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

r) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso le quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r-bis) "riutilizzo a valle di operazioni di preparazione per il riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che sono diventati rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti dopo essere stati sottoposti a una o più operazioni di preparazione per il riutilizzo ai sensi della lettera *r-bis)*;

r-ter) "centro del riuso o riutilizzo": locale o area coperta nella quale è effettuata la consegna, il deposito e il prelievo di

beni usati che, a valle di un'operazione di controllo dell'integrità fisica e funzionale, possono essere immediatamente avviati a riuso;

r-quater) "conferitore del centro del riuso o riutilizzo": qualsiasi persona fisica o giuridica che consegni a titolo di donazione al centro del riuso o riutilizzo un bene usato ancora integro e comunque funzionante, affinché ne possa essere prolungato il ciclo di vita, tramite successiva cessione gratuita a un utente;

r-quinquies) "utente del centro del riuso o riutilizzo": qualsiasi persona fisica o giuridica che prelevi un bene dal centro del riuso o riutilizzo al fine di prolungarne il ciclo di vita ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 2 dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

« *e-bis)* le misure per la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti relativamente alla gestione dei beni con potenzialità di riuso evitandone la consegna come rifiuti presso un centro di raccolta nonché le misure per la promozione dei centri del riuso o riutilizzo nonché dei centri di riparazione e riutilizzo;

e-ter) l'individuazione di aree, presso i centri di raccolta esistenti nel territorio comunale, riservate all'identificazione dei beni che possono essere destinati al riuso, prima dell'eventuale conferimento dei beni come rifiuti presso gli stessi centri di raccolta, ovvero che possono essere avviati a centri di riparazione, ricondizionamento, aggiornamento, ricostituzione o riuso ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. Alla lettera *e-bis)* del comma 659 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, dopo le parole: « produzione di rifiuti » sono inserite le seguenti: « nonché attività di riparazione e ricondizionamento dei beni ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 3 dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dei centri di riparazione o di riutilizzo »;

b) alla lettera *c)*, dopo le parole: « nuovi sistemi » sono inserite le seguenti: « che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, nonché »;

c) alla lettera *r)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il programma contiene, altresì, misure volte a favorire la creazione di un sistema regionale articolato di centri del riuso o riutilizzo al fine di ridurre la quantità di rifiuti conferiti ai centri di raccolta ».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Dopo il comma 19-*bis* dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

« *19-ter*. Per le attività svolte nei centri del riuso o riutilizzo, in quanto consistenti nel ritiro e nella redistribuzione di beni usati non considerati rifiuti, non è richiesta l'autorizzazione di cui al presente articolo. Allo scopo di creare una rete regionale di centri del riuso o riutilizzo, presso ogni regione è istituito il registro regionale dei centri del riuso o riutilizzo, al quale i gestori dei centri sono tenuti a iscriversi prima dell'avvio dell'attività ».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 2 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis)* alla trasparenza sull'impronta ambientale dei prodotti e sul ciclo di vita degli stessi ».

Art. 8.

(Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15)

1. All'allegato III del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, dopo le parole: « informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso » sono inserite le seguenti: « , riparazione, ricondizionamento, aggiornamento, ricostituzione, riuso »;

b) al secondo capoverso, lettera *d)*, dopo le parole: « informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, » sono inserite le seguenti: « alla riparazione, al ricondizionamento, all'aggiornamento, alla ricostituzione, al riuso, ».

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

18PDL0103570